

Istituto Comprensivo Statale "Adele Zara"

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (VE)

Tel +39 041 429688 – Fax +39 041 429722

Cod. mecc. VEIC86900T

Cod. fisc. 90164470271

PEC: veic86900t@pec.istruzione.it MAIL: veic86900t@istruzione.it

SITO WEB: www.icmira2.gov.it

REGOLAMENTO *DEL* **COLLEGIO DEI** **DOCENTI**

Art. 1. Convocazione delle sedute

1. Il Collegio docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto deliberato nel Piano Annuale (P.A.). Le riunioni sono convocate dal dirigente scolastico oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta (autoconvocazione). In ogni caso deve essere convocato almeno una volta per ogni trimestre, ovvero ogni quadrimestre se lo stesso collegio ha deliberato questa scansione temporale (D.L. n. 297/1994 art. 7 comma 4).
2. In caso di autoconvocazione, la riunione deve avere luogo entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla presentazione della domanda e in essa viene discusso prioritariamente l'O.d.g. proposto dai richiedenti, eventualmente integrato da altri punti.
3. Come da consuetudine, le riunioni si terranno sempre nella stessa giornata proposta nel calendario della programmazione annuale delle quaranta ore fissate dal CCNL.
4. La convocazione va disposta dal dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso (art. 12 D.P.R. 209/1987) rispetto alla data fissata.
5. La convocazione deve essere effettuata mediante circolare notificata ai docenti. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche la convocazione avviene tramite affissione all'albo.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di fine seduta. Nel caso non si riuscisse ad esaurire i punti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata; l'aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.
7. All'avviso di convocazione saranno allegati: il verbale della seduta precedente ed eventuali materiali oggetto di discussione; eventuali ulteriori note esplicative dei singoli punti saranno disponibili in segreteria.

Art. 2. Orario e durata delle riunioni del collegio dei docenti

1. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo in orario di servizio, ma in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni; l'orario di inizio della seduta sarà tale da permettere ai docenti di raggiungere agevolmente la sede di convocazione.
2. La durata della seduta è di norma di 2 ore; se trascorso il tempo preposto non sono stati conclusi gli argomenti all'O.d.g. ma manca poco alla conclusione dei lavori, il Dirigente Scolastico chiede agli insegnanti se continuare la seduta o se aggiornarla ad altra data, in caso di votazione favorevole dei presenti la seduta giunge a conclusione. Se la votazione è negativa o se i punti all'O.d.g. sono ancora **tre**, la seduta viene aggiornata ad altra data.

Art. 3. Validità delle sedute

1. La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto.

Art. 4. Adempimenti preliminari

1. In apertura di seduta, il Dirigente scolastico, che presiede il Collegio dei Docenti, chiede se è stato letto il verbale della seduta precedente, allegato alla convocazione; solo nel primo collegio di settembre il verbale viene letto. Nel caso ci siano osservazioni con richieste di aggiunta e/o modifica, si procede immediatamente alle integrazioni e/o rettifiche relative.
2. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per le richieste di cui al punto precedente.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del C.D. può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.

Art.5. Il Dirigente Scolastico e il Collegio dei Docenti

1. Le sedute del Collegio dei Docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; la funzione di segretario è assunta dal docente vicario del Dirigente e in caso di assenza di quest'ultimo dal secondo collaboratore.
2. Il Dirigente Scolastico, essendo contemporaneamente vertice dell'Istituzione scolastica e Presidente del Collegio, accoglie in sé una duplice funzione e una duplice responsabilità.
3. Il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente formula l'o.d.g., convoca e presiede il collegio docenti, accerta il numero legale, apre e chiude la seduta; provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in discussione gli argomenti all'o.d.g., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a chi la chiede nell'ordine in cui sono state fatte le richieste d'intervento; regola la discussione, indice le votazioni, esercita il diritto di voto, ne proclama l'esito;

Art. 6. Discussione dell'ordine del giorno

1. Nell'Ordine del Giorno, sono indicati tutti gli argomenti che dovranno essere oggetto di:
 - a. deliberazione
 - b. comunicazione
 - c. esame
2. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e soli gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Non è consentito deliberare su ciò che non sia inserito nell'ordine del giorno, a meno che siano presenti tutti i membri aventi diritto e decidano – affermativamente – all'unanimità.
4. All'inizio di ogni seduta, l'O.d.g. può essere modificato, nella successione degli argomenti e/o nell'integrazione, in seguito a mozione d'ordine approvata dal Collegio, secondo quando previsto dall'art. 7.
5. La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.g. può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio Docenti, di norma, di 5 minuti ciascuno.
6. Gli interventi su proposte di deliberazione avanzate dal Presidente sono così strutturati: 3 interventi per punto per ogni docente della durata di 1 minuto ciascuno.
7. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.g. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.
8. Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti possono essere proposti dal Presidente o dai docenti. La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati, a meno che il Collegio decida diversamente.

Art. 7. Mozione d'ordine

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'O.d.g., ogni membro del Collegio può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:
 - a. pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quell'argomento non si discuta;
 - b. sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento; la questione sospensiva può essere posta anche durante il dibattito collegiale.
 - c. modificativa della sequenza dei punti all'O.d.g. non ancora discussi.

2. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore e uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio con votazione palese.
3. La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi secondo le modalità dell'art. 10.
4. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.
5. La mozione d'ordine deve essere compatibile con le norme vigenti, con i tempi previsti e con tutto quanto previsto dal POF.

Art. 8. Svolgimento e durata degli interventi

1. Per poter intervenire, è necessario chiedere la parola al Presidente, per alzata di mano. Il Dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Nell'intervento richiesto, ogni docente specificherà se trattasi:
 - a. di richieste di chiarimenti
 - b. di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.
 - c. richiami al Regolamento e all'O.d.g.
9. La durata degli interventi non potrà superare 1 minuto ciascuno.
4. Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di richiesta, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.
5. Ogni membro del Collegio ha diritto ad intervenire per un massimo di tre volte per ogni punto trattato.
6. Il fatto personale deve essere discusso in privato ed in separata sede, tra i contendenti ed in presenza del Dirigente Scolastico.

Il Presidente dà chiarimenti in merito al suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto d'intervento sui punti all'O.d.g.

Art. 9. Dichiarazione di voto

1. Il Presidente legge le proposte di delibera presentate in forma definitiva inserite nella bozza del verbale e senza ulteriori modifiche le pone in votazione.
2. Esauriti gli iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle dichiarazioni di voto.
3. Ciascun membro del Collegio può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore ai 2 minuti.
4. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
5. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

Art. 10. Modalità di Votazione

1. Il Dirigente Scolastico partecipa con diritto di voto a tutte le deliberazioni del collegio escluse quelle nei quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei propri rappresentanti.
2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente ((D.L. n.297/1994 art. 37).
3. Ogni qual volta il Presidente ravvisi palese illegittimità nelle proposte di voto, dichiara tale illegittimità e verbalizza tale dichiarazione.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualsiasi membro del Collegio dei Docenti può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.
5. Qualora si ritenga opportuno far risultare a verbale la volontà espressa dai singoli membri, su specifica richiesta di un membro, approvata dal Collegio a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, si procede a votazione per appello nominale.
6. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per delibere riguardanti le persone (D.L. n.297/1994 art. 37).
7. Su richiesta anche di un solo membro del Collegio, il Presidente, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero di presenti definito dall'art. 3. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene aggiornata.
8. Il conteggio dei voti è effettuato dal segretario, collaboratore del Dirigente Scolastico coadiuvato dal secondo collaboratore.
9. Il Collegio dei docenti vota in forma palese e a scrutinio segreto quando ricorrono le condizioni riportate nell'art. 10 comma 6. Presupposti della validità delle votazioni sono i tre elementi così definiti:
 - a. quorum "costitutivo" formato dalla maggioranza dei votanti presenti alla seduta (50% +1)
 - b. quorum "deliberativo" formato maggioranza assoluta (voti a favore superiori a i voti contrari);
 - c. non si calcolano gli astenuti.
10. Nel caso di due proposte fra loro alternative si segue la procedura prevista per il ballottaggio.
11. Qualora il Collegio non riesca a raggiungere la maggioranza del quorum deliberativo, l'argomento può essere riproposto per una sola volta in una seduta diversa.
12. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio.
Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti, secondo i criteri definiti al punto 9.
13. Qualora si verifichino delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione dei collaboratori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
14. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei collaboratori, ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 11. Verbalizzazione riunioni

1. Nella prima seduta il Dirigente scolastico individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalizzatore con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza dei collaboratori il Dirigente Scolastico nomina un membro del Collegio.

2. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, steso su appositi fogli mobili da raccogliere in una apposita raccolta, a pagine firmate dal Presidente e dal segretario. Tale "registro" è conservato a cura del Dirigente scolastico che ne garantisce la disponibilità per tutti i membri del Collegio.
3. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza con l'indicazione di:
 - a. data, ora e luogo della riunione;
 - b. nominativi del Presidente e del segretario, e degli scrutatori;
 - c. avvenuta verifica del numero legale dei presenti;
 - d. indicazione dei nomi degli assenti
4. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. *Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute.* (Cons. Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074). Pertanto saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.
5. Per ogni punto all'O.d.g. si dà conto dell'esito della votazione con l'indicazione di:
 - a. tipo di votazione effettuata;
 - b. numero delle schede bianche e di quelle nulle, nel caso di scrutinio segreto;
 - d. risultato della votazione, (con indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti) ovvero se il deliberando sia stato approvato o meno.
6. Nel verbale si riportano le eventuali dichiarazioni di voto per le quali ciò sia stato richiesto. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario
7. Il verbale viene letto all'inizio di ogni seduta o messo a disposizione degli interessati almeno cinque giorni prima
8. Il verbale viene approvato nella seduta successiva, così pure il verbale della seduta aggiornata.
9. Si allegano al verbale le delibere approvate nel corso della seduta.

Art. 11. Norme transitorie

1. Il presente regolamento è stato approvato con delibera del collegio docenti del 28 ottobre 2014.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa presa d'atto comprensiva di prima adozione da parte del collegio del presente regolamento ai fini della tutela della dignità delle componenti del collegio stesso.

Allegato al Regolamento del Collegio Docenti

Competenze e attribuzioni del Collegio Docenti

Le competenze e le attribuzioni del Collegio Docenti sono state normate nel tempo con Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, integrato successivamente dalla Legge 14 gennaio 1975, n. 1, dalla Legge 11 ottobre 1977, n. 48, dalla Legge 14 agosto 1982, n. 582.

Le disposizioni relative a competenze e attribuzioni del Collegio Docenti hanno poi trovato una sintesi nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

L'art. 7 del D.lgs. 297/1994 stabilisce che il **collegio docenti**:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità alla normativa vigente;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
- elegge al suo interno i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili e con DSA;
- adotta le iniziative previste dalla normativa vigente per gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia.

Inoltre, anche a seguito di ulteriori Leggi, Decreti, Ordinanze e Contrattazioni Collettive, al **collegio docenti** competono:

- l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), a norma dell'art. 3 del D.P.R. 275/1999;
- la proposta al consiglio di istituto del calendario scolastico e delle modalità di comunicazione tra scuola e famiglia;
- la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni (art. 2, O.M. 134/2000);
- la definizione, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa attribuita alle Istituzioni scolastiche dall'art. 5 del D.P.R. 75/1999, di commissioni, gruppi di lavoro e coordinamenti disciplinari, ai quali sono affidati, in linea permanente e temporanea, compiti istruttori o di analisi preliminare, degli aspetti e delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto ad esaminare (programmazione didattica ed educativa, sperimentazione, orientamento, autovalutazione, formazione in servizio, ...). Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza dell'intero Collegio dei docenti;
- le innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica, a norma dell'art. 2, comma 1, D.P.R. 275/1999 e dal D.lgs. 178/1999;
- il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I. 31.08.1999;
- l'approvazione, in relazione agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, comma 2, D.P.R. 275/1999);
- l'esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio di istituto (art. 1, O.M. 277/1998);
- l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., (CCNL 1998-2001 (art. 28); CCNI 1998-2001 (art. 37); CCNL 2002-2005 (art. 30 e 86 lett. e), C.M. 30.10.2003, CCNL 29/11/2007 (art.33)) la designazione dei tutor dei docenti nell'anno di formazione.

Competenze e attribuzioni del **collegio docenti** vanno armonizzate con le disposizioni del D.lgs. 165/2001 come integrato dal D.lgs. 150/2009.